



Città di Manerbio

## ORDINANZA

### REGISTRO GENERALE

Numero	Data
<b>71</b>	<b>22/04/2024</b>

<b>OGGETTO:</b>	<b>RIATTIVAZIONE IMPIANTI TERMICI DALLA DATA ODIERNA FINO AL 30/04/2024 COMPRESO.</b>
-----------------	---

IL SINDACO

VISTA la Legge 9 gennaio 1991, n. 10 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.

VISTO il D.P.R. n. 74 del 16.04.2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192” che all’art. 4 comma 3 prevede che al di fuori dei suddetti periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

VISTA la DGR n. XI/3502 del 05/08/2020 “DISPOSIZIONI PER L'INSTALLAZIONE, L'ESERCIZIO, IL CONTROLLO, LA MANUTENZIONE E L'ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI - AGGIORNAMENTO 2020” e, in particolare, quanto disposto dall’art. 7, comma 13, del documento tecnico

allegato al citato documento: “*In deroga a quanto previsto dal presente punto, i Sindaci, con propria ordinanza da comunicare immediatamente alla popolazione, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia per singoli immobili*”.

RILEVATO che nel territorio comunale di Manerbio, appartenente alla zona climatica E, come definita dal D.P.R. n. 412 del 26.08.1993 e ss.mm.ii.: “*Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della Legge n. 10 del 09.01.1991*”, l'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione: Zona E ore 14 giornaliere, dal 15 ottobre al 15 aprile.

CONSIDERATO che le attuali condizioni climatiche hanno causato repentini abbassamenti delle temperature al di sotto delle medie stagionali e che le previsioni metereologiche indicano il persistere nei prossimi giorni, di tale situazione.

VISTO l'art. 4, comma 3, e l'art. 5 del D.P.R. n. 74 del 16.04.2013 i quali prevedono rispettivamente l'attivazione degli impianti di riscaldamento al di fuori dei periodi stabiliti, per situazione climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque per la durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime e cioè pari a sette ore giornaliere e l'attribuzione al Sindaco della facoltà di ampliare con propria ordinanza, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici.

RITENUTO opportuno, pertanto, autorizzare la riattivazione degli impianti termici, in caso di necessità, dalla data odierna fino al 30/04/2024 compreso.

VISTI:

- il D.P.R. 26.08.1993, n. 412 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R..16.04.2013, n. 74 e ss.mm.ii.;
- la DGR n. XI/3502, del 05/08/2020.

#### AUTORIZZA

La riattivazione degli impianti termici dalla data odierna fino al 30/04/2024 compreso, con l'osservanza delle disposizioni di seguito indicate, come previsto dall'art. 4, del D.P.R. 16.04.2016, n. 74 e ss.mm.ii.:

- 1 gli impianti termici possono essere attivati per una durata giornaliera non superiore a 7 ore giornaliere;
- 2 la durata giornaliera di attivazione degli deve essere compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;

- 3 i valori massimi della temperatura ambiente sono quelli indicati dall'art. 3 del d.p.r. 16.04.2013 n. 74 ( $20^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$  di tolleranza ad eccezione degli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili per i quali è prevista la temperatura massima di  $18^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$  di tolleranza);
- 4 le limitazioni relative alla durata giornaliera di attivazione non si applicano:
- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
  - b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
  - c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
  - d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
  - e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;
  - f) agli edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché agli edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
  - g) agli impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
  - h) agli impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
  - i) agli impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
  - j) agli impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a  $16^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$  di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al precedente punto 1.;
  - k) agli impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura

ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;

- l) agli impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;
- m) agli impianti termici condotti mediante “contratti di servizio energia” ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti di cui al precedente punto 1., ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera j).

#### DISPONE

che la presente ordinanza venga:

- pubblicata all'albo pretorio on-line;
- pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Manerbio.

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta

Il Responsabile  
PAOLO VITTORIELLI

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**